

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 851 bis

Gaetano Petrelli

PROFILI FISCALI DELLE CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTICOLO 567 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Approvato dalla Commissione Studi tributari il 18 dicembre 1998

La legge 3 agosto 1998 n. 302 (*Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai*) ha modificato il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, consentendo la possibile sostituzione della documentazione ipotecaria e catastale ivi prevista con un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; certificato che il notaio redige quindi su incarico del creditore procedente o di uno dei creditori intervenienti (o del curatore fallimentare in caso di procedura concorsuale, giusto il richiamo operato dall'art. 105 della legge fallimentare).

Questa certificazione notarile, come chiarito in altra sede, è un atto pubblico in senso lato ¹, compiuto dal notaio nella sua veste di pubblico ufficiale, diretto ad attestare le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari: in quanto documento "sostitutivo" ha lo stesso valore giuridico della documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione ², e rientra, come tale, nella categoria delle

* Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 0220.

¹ Sulla differenza tra atto pubblico in senso stretto (che attesta attività direttamente svolte dal pubblico ufficiale o in sua presenza), e certificato come atto pubblico in senso lato (che attesta fatti verificati dal pubblico ufficiale solo in modo indiretto), anche per le relative conseguenze penali, v. Cass. 10 luglio 1995, in *Giur. it.*, 1996, II, c. 394; Cass. 11 ottobre 1994, in *Mass. Cass. pen.*, 1995, 73; Cass. 13 dicembre 1993, in *Arch. circolaz.*, 1995, p. 166.

² Consiglio Nazionale del Notariato, *Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della legge 3 agosto 1998 n. 302)*, Circolare in data 27 novembre 1998, n. 3, lett. d).

“certificazioni” in senso proprio ³. Detto certificato si può quindi definire come una dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale, che attesta determinati fatti di cui lo stesso ha acquisito, direttamente o indirettamente, conoscenza.

La principale conseguenza di tale inquadramento, sotto il profilo fiscale, è l'*assoggettamento della certificazione notarile ad imposta di bollo sin dall'origine*, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, che menziona espressamente i “certificati ... di qualunque atto o documento”. Ciò è anche congruente con il fatto che i certificati ipotecari, di cui la documentazione in oggetto è “sostitutiva”, sono soggetti a bollo sin dall'origine.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire 20.000 per ogni foglio. Se, però, al certificato fossero allegati degli elaborati grafici (mappe catastali, planimetrie e simili), gli stessi andrebbero assoggettati ad imposta nella misura di lire 600 per ogni elaborato (articolo 28 della tariffa, parte prima) ⁴.

A diversa conclusione deve giungersi, peraltro, per quanto concerne l'eventuale *relazione* che il notaio, non nella sua veste di pubblico ufficiale, ma *quale libero professionista*, rediga eventualmente *in aggiunta* alla certificazione *ex* articolo 567 c.p.c., su separato documento ed in esecuzione di apposito incarico, per dare conto di altri profili (quali, ad esempio, il regime patrimoniale della famiglia desunto da atti dello stato civile, le risultanze di altri registri pubblici, il giudizio sulla validità ed efficacia di determinati atti, ecc.).

Con riferimento a tale eventuale documento può senz'altro affermarsi che lo stesso *non è in nessun caso soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine*. Ciò in quanto esso non costituisce certificato pubblico, e non rientra quindi nel disposto dell'articolo 1

³ Sull'istituto della “certificazione”, v. STOPPANI, *Certificazione*, in *Enc. dir.*, VI, p. 793 ss.; GALLO, *Copia, estratto, certificato notarile*, in *Novissimo Dig. It.*, IV, Torino 1959, p. 845 ss.; TENTOLINI, *Certificati ed attestati*, in *Novissimo Dig. It.*, III, p. 129 ss.; BOERO, *Copia, estratto e certificato notarile*, in *Digesto discipline privatistiche - Sez. civ.*, IV, Torino 1989, p. 406 ss.; GIRINO, *Copia, estratto, certificato notarile*, in *Novissimo Dig. It., Appendice*, II, Torino 1980, p. 815 ss..

⁴ Sulla tassazione, ai fini dell'imposta di bollo, degli elaborati grafici, v. C.N.N. (estensore Petrelli), *Imposta di bollo da applicarsi alle planimetrie allegate alle copie degli atti notarili*, in CNN Strumenti, voce 0900, p. 18.1.

della tariffa. Non rientra, peraltro, neanche nell'ambito di applicazione dell'articolo 20, comma 1, della tariffa, parte prima: quest'ultima norma prevede, per gli "atti" e "provvedimenti" dei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di lire 20.000 per ogni foglio (salva la forfettizzazione di cui al n. 2 per gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere). Contrariamente a quanto dispongono altre norme della stessa tariffa, l'articolo in esame non fa invece riferimento ai "documenti" prodotti unitamente agli atti processuali (ed eventualmente allegati agli atti di parte). Per tali documenti, pertanto, occorrerà volta per volta verificare se gli stessi siano o meno soggetti a bollo sin dall'origine, in conformità agli articoli 1 e seguenti della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 642/1972. La relazione notarile in esame non rientra, come si è detto, in alcuno dei casi disciplinati dalla parte prima della tariffa: non è, infatti, un atto pubblico o certificato in senso tecnico, ma è soltanto una relazione tecnico-professionale⁵. Non è neanche un atto processuale, essendo formato dal notaio (che non agisce, in questo caso, su delega del giudice o di altro organo della procedura) al di fuori del processo, su incarico di un soggetto privato (il creditore precedente), che poi avrà l'onere di allegare la certificazione notarile in oggetto all'istanza di vendita.

Né può ritenersi che il deposito in cancelleria della relazione notarile determini "caso d'uso" ai fini dell'imposta di bollo, comportando l'assoggettamento ad imposta ai sensi dell'articolo 32 della tariffa, parte seconda, allegata al d.p.r. n. 642/1972 ("Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione"). Come infatti si evince chiaramente dal disposto dell'articolo 2, comma 2, del d.p.r. n. 642/1972, si verifica caso d'uso "quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione". Solo in tale ipotesi (peraltro, come si vedrà, la certificazione in oggetto non è soggetta a registrazione) la relazione professionale notarile andrebbe assoggettata a bollo per caso d'uso.

⁵ C.N.N. (estensore Tondo), *Aspetti giuridici della relazione notarile ipocatastale*, in *Studi e Materiali*, II, Milano 1990, p. 354; C.N.N. (estensore Tondo), *Relazione notarile e falso ideologico*, in *Studi e Materiali*, II, Milano 1990, p. 519; C.N.N., *Utilizzazione del sigillo notarile nelle certificazioni ipocatastali*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, XI, Roma 1983, p. 144.

Le conclusioni di cui sopra trovano conferma nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2302/14-8 in data 14 novembre 1991, ove testualmente si afferma che “*qualora dovessero prodursi nel corso di procedimenti non esenti ... documenti non soggetti al bollo sin dall’origine - secondo le disposizioni della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/1972 - tali documenti non dovranno scontare l’imposta per il solo fatto di essere depositati in cancelleria al fine suddetto, posto che con deposito non si determina un ‘caso d’uso’ (articolo 2 del d.p.r. n. 642/1972)*”.

Né la certificazione sostitutiva *ex* articolo 567 c.p.c., né l’eventuale relazione notarile aggiuntiva sono soggette all’obbligo di registrazione. L’affermazione, che può sembrare scontata, deve peraltro essere motivata con riferimento alle norme contenute nel d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro). L’articolo 2 di questo provvedimento stabilisce che sono soggetti a registrazione solo gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato. Ciò significa che l’imposta di registro non colpisce ogni e qualsiasi atto giuridico, ma solo quelle fattispecie *tassativamente* indicate nelle due parti della tariffa, in nessuna delle quali sono in alcun modo ricompresi né i certificati in senso stretto, né le relazioni e/o perizie tecnico-professionali.

Sotto un diverso angolo visuale, può porsi il problema dell’assoggettamento degli onorari percepiti dal notaio per l’espletamento dell’attività di certificazione in oggetto (come pure per le eventuali relazioni tecnico-professionali) al contributo del 10 %, previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, e sue modifiche ed integrazioni: ciò in considerazione del fatto che il certificato in oggetto, come del resto tutti i certificati notarili, non è soggetto ad annotazione nel repertorio degli atti tra vivi ⁶. La risposta deve essere certamente negativa. Come infatti già precisato in passato ⁷, il coefficiente di determinazione dell’aliquota contributiva “repertoriale” costituisce, in considerazione della sua misura straordinariamente elevata, “un moltiplicatore che tiene conto dell’intera sfera della attività professionale del notaio, nulla escluso ed eccettuato, ed a prescindere dal collegamento o meno ad annotazioni repertoriali”. Ciò

⁶ Sul punto v. Consiglio Nazionale del Notariato, *Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della legge 3 agosto 1998 n. 302)*, cit.

in quanto il meccanismo contributivo previsto dalla legge per i notai ha una sua peculiarità rispetto a quello degli altri professionisti: la base di calcolo non è infatti costituita in alcun modo dai compensi percepiti, ma dagli onorari iscritti a repertorio ai sensi della vigente legislazione notarile; si prescinde assolutamente, ai fini di tale iscrizione, dalla percezione dello stesso onorario repertoriale da parte del notaio (nonchè degli altri compensi previsti dalla tariffa notarile per la medesima prestazione e non soggetti ad iscrizione a repertorio: si pensi ai compensi e diritti *ex artt.* 26, 30 e 34 della tariffa medesima). L'assoluta peculiarità del meccanismo contributivo in esame conduce pertanto a ritenere che l'eventuale percezione (come nel caso in esame) di compensi relativi a prestazioni non annotate a repertorio, purché inerenti all'attività professionale notarile, esima dagli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 335 del 1995.

Gaetano Petrelli

⁷ Consiglio Nazionale del Notariato, circolare in data 25 giugno 1996, prot. n. 1804.